



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO MOCCI	Presidente
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere Rel.
VINCENZO PICARO	Consigliere
VALERIA PIRARI	Consigliere
REMO CAPONI	Consigliere

Oggetto:

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud.09/07/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5493/2020 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale presso
l'indirizzo pec del difensore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI PATTI del 03/01/2020 (RG
n. 986/2017);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva

1. L'avvocato [REDACTED] svolse attività
difensiva in favore di [REDACTED] persona offesa ammessa
al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale innanzi
al Tribunale di Patti.



Il giudice penale rigettò l'istanza reputando che non fosse sufficiente, per avere diritto alla liquidazione dei compensi, la semplice ammissione al patrocinio, laddove la persona offesa non fosse costituita parte civile.

2. Avverso tale provvedimento

propose opposizione.

Il Giudice dell'opposizione accolse il reclamo e liquidò, a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, la somma di € 50,00 oltre accessori di legge.

3. Il giudice decise di operare tale esigua quantificazione sulla base dei seguenti rilievi:

- dovevano essere applicati i parametri previsti dal d.m. 140/12, con esclusione delle spese generali, considerando che l'attività difensiva espletata si era conclusa nella vigenza di tale normativa e prendendo in considerazione la sola fase di studio, attesa la mancata costituzione di parte civile;

- i compensi dovevano essere liquidati secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva prestata, desumibile dalla documentazione probatoria versata in atti;

- applicato l'art. 12 co. 4 del d.m. 140/12, il compenso unico doveva essere aumentato sino ad € 300,00, avendo il difensore assistito tre persone offese nella medesima posizione. Al fine d'individuare il compenso dovuto in favore della sola persona offesa tale importo doveva essere diviso per tre, risultando una somma pari ad € 100,00, importo, infine, ulteriormente decurtato del 50% ai sensi dell'art. 130 TUSG.

4. L'avvocato propone ricorso fondato su due motivi. E' rimasto intimato il Ministero della Giustizia.



5. Con il primo motivo la ricorrente rileva la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 12 e 14 del d.m. n. 140 del 20.07.2012, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ., poiché il Giudice dell'opposizione aveva liquidato i compensi tenendo conto esclusivamente della fase di studio, e non anche della fase istruttoria o dibattimentale, a cui l'Avvocato aveva sempre partecipato, come risultava dai verbali di udienza versati nel fascicolo del giudizio di opposizione.

Il Giudice dell'opposizione aveva erroneamente disconosciuto il compenso per la suddetta fase perché la persona offesa non si era costituita parte civile. Di contro *<<il difensore della persona offesa, il quale ha il diritto-dovere di partecipare alle udienze e ad assistere la cliente, deve essere remunerato per tale attività>>*.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell'art. 12, co. 4, d.m. n. 140/2012 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ. poiché il Tribunale aveva operato, nel liquidare il compenso, una serie di calcoli, riduzioni, raddoppi e divisioni non applicabili nel caso di specie e privi di razionale comprensibilità.

Il Tribunale, invece, *<<avrebbe dovuto semplicemente partire dal valore medio previsto nelle tabelle allegate al D.M. n. 140/2012, dimezzarlo ai sensi dell'art. 9 del D.M. suddetto, senza applicare alcun raddoppio né alcuna divisione per tre; né infine applicare alcun altro dimezzamento, in quanto l'art. 130 Dpr n. 115/2002 non va applicato alla difesa nel processo penale ma solo al giudizio civile>>*.

7. Il primo motivo merita di essere accolto e, pertanto, il secondo resta assorbito.



La persona offesa ha il diritto di partecipare al processo penale (art. 90 cod. proc. pen.) e a tal fine può avvalersi di un difensore (art. 104 cod. proc. civ.). Pertanto, il professionista nominato al fine deve essere remunerato, nella misura di legge ritenuta congrua, per tutte le fasi processuali alle quali risulti aver prestato la propria assistenza.

Poiché il Giudice del merito ha escluso la remunerabilità di ogni attività diversa dallo studio sul presupposto – inconferente, per quel che si è detto – che la persona offesa non si era costituita parte civile, il ragionamento merita censura.

Il provvedimento, per vero, applica una deroga non prevista dalla legge e, peraltro, in contrasto con il complessivo assetto codicistico che assegna alla persona offesa ruolo di significativo rilievo processuale.

8. Il provvedimento, perciò, deve essere cassato con rinvio. Il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: *"al difensore nominato dalla persona offesa dal reato, non costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso per tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e non per la sola attività di studio"*. Il giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata, in relazione all'accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Patti, in persona di altro magistrato, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Presidente
Mauro Mocci



Numero registro generale 5493/2020

Numero sezionale 2088/2025

Numero di raccolta generale 23351/2025

Data pubblicazione 16/08/2025

